

AVVISO PUBBLICO ITALIA

**Credito d'imposta per Attività di R&S 2015 - 2020**

**- Legge di Stabilità 2017**

Valido per tutti i settori

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Finalità</b>               | Il presente incentivo consente l'attuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo da parte del sistema delle Imprese.  |
| <b>Ambito territoriale</b>    | Nazionale   |
| <b>Beneficiari</b>            | Imprese di qualsiasi dimensione, localizzate su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.  |
| <b>Interventi agevolabili</b> | <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;</li> <li>b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);</li> <li>c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;</li> <li>d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.</li> </ul> <p>Non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.</p> |
| <b>Spese ammissibili</b>      | <p>Sono ammissibili alla presente misura agevolativa, le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) personale impiegato nelle attività di Ricerca &amp; Sviluppo (sia personale "altamente qualificato", ossia in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, sia il personale "non altamente qualificato", ossia il personale tecnico);</li> <li>b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;</li> <li>c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le Start-up innovative;</li> <li>d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.</li> </ul> <p>Fra le spese agevolabili sono ricomprese anche le spese sostenute per l'attività di <b>certificazione contabile</b> (per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di Collegio sindacale), entro un limite massimo annuale di <b>5.000 euro</b>.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Entità dell'agevolazione</b></p> | <p>L'agevolazione riguarda gli investimenti in attività di R&amp;S effettuati, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>Il credito d'imposta è <u>utilizzabile esclusivamente</u> in compensazione ed calcolato sulla spesa incrementale, ossia, sulla spesa in attività di R&amp;S sostenuta in eccedenza, rispetto alla media di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012-2014).</p> <p><u>Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del <b>50% della spesa incrementale</b>.</u></p> <p>Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta la media degli investimenti in attività di R&amp;S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.</p> <p>L'importo massimo annuale riconosciuto è pari a <b>20 milioni di euro</b> per ciascun beneficiario.</p> <p><u>In ogni caso, la spesa minima in attività di R&amp;S deve essere pari, almeno, a <b>30 mila euro in ciascun periodo di imposta</b>, in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.</u></p> |
| <p><b>Controlli</b></p>                | <p>I controlli sono svolti sulla base di apposita <b>documentazione contabile certificata</b> dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un Professionista iscritto nel registro della revisione legale, la quale andrà allegata al bilancio (in termine "allegata" non è inteso come materialmente allegata, tuttavia la documentazione contabile oggetto di certificazione, che dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio, <u>dovrà essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile</u>, insieme al bilancio, al momento del controllo).</p> <p>Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.</p>   |
| <p><b>Tempistiche di utilizzo</b></p>  | <p>Il credito di imposta maturato nel periodo di imposta 2017 sarà utilizzabile in compensazione a decorrere dal <b>1° gennaio 2018</b></p>   |

**KTP CONSULTING ROMA srl** ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto **KTP CONSULTING ROMA srl** non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.